

REGOLAMENTO PODISTICO CANTONALE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Base legale

Il presente Regolamento trova la sua base legale nello Statuto cantonale ASTi.
Le competenze delle Commissioni tecniche (CT) per l'elaborazione del "Regolamento podistico cantonale" sono stabilite dall'art. 20 dello Statuto ASTi.

Art. 2 Finalità

L'ASTi, tramite la Commissione tecnica (CT) atletica e la Commissione tecnica (CT) podismo, promuove e coordina l'attività podistica nel Canton Ticino e nel Moesano

Art. 3 Applicabilità del Regolamento

Il Regolamento podistico cantonale è valido per le manifestazioni ufficiali ASTi organizzate in proprio o tramite altre società.

B. MANIFESTAZIONI UFFICIALI ASTi

Art. 4 Organizzazione

Sono considerate manifestazioni ufficiali dell'ASTi:

- le gare di Coppa Ticino o Campionato ticinese di podismo
- le gare di Coppa Ticino o Campionato ticinese di corsa in montagna
- la Maratona e la Mezzamaratona Ticino
- le gare del Trofeo ASTi staffette
- le altre manifestazioni e le altre gare approvate precedentemente dalle rispettive CT ASTi

L'organizzazione di queste può essere assegnata, di regola, solamente a società affiliate o associate all'ASTi.

Deroghe a questa disposizione possono essere concesse dal Comitato cantonale.

Art. 5 Calendario e disposizioni

Le CT allestiscono ogni anno il Calendario podistico cantonale e stabiliscono i regolamenti delle manifestazioni ufficiali dell'ASTi.

Art. 6 Partecipanti

La partecipazione alle gare podistiche è aperta a tutti e non è richiesta alcuna tessera.
Gli atleti possono partecipare come indipendenti o affiliati a una società

Art. 7 Categorie di età

U10M	9 anni e meno	U10W	9 anni e meno
U12M	10-11 anni	U12W	10-11 anni
U14M	12-13 anni	U14W	12-13 anni
U16M	14-15 anni	U16W	14-15 anni
U18M	16-17 anni	U18W	16-17 anni
U20M	18-19 anni	U20W	18-19 anni
M20	20-39 anni	W20*	20-34 anni
M40	40-49 anni	W35	35-44 anni
M50	50-59 anni	W45	45 anni e più
M60	60 anni e più	*solo W dove non è prevista la cat. U20W	

L'assegnazione alla rispettiva categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno del compimento dell'età determinante.

I regolamenti specifici delle manifestazioni ufficiali ASTi stabiliscono quali categorie d'età entrano in considerazione per le diverse Coppe e **Campionati**.

Art. 8 Titoli di Campione/Campionessa ticinese

Possono essere attribuiti i seguenti titoli di "Campione ticinese" o di "Campionessa ticinese":

- corsa su strada o podismo
- corsa in montagna
- podismo a squadre (somma di tempi o di ranghi individuali)
- staffette podistiche

I titoli potranno essere assegnati:

- ad atleti domiciliati o residenti – rispettivamente a squadre costituite – in Ticino o nel Moesano entro il 1. gennaio dell'anno in cui si assegna il titolo; **stranieri solo con permesso di soggiorno B o C;**
- ad atleti originari del Ticino, residenti fuori Cantone, facenti parte di una società ticinese affiliata all'ASTi, che ne fanno richiesta scritta alla Commissione tecnica Podismo e Staffette entro il 15 marzo dell'anno in cui si assegna il titolo. La richiesta, da rinnovare ogni anno, dev'essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità comprovante l'origine ticinese e da una dichiarazione della società di appartenenza.

Art. 8bis Titoli di Campione/Campionessa ticinese ASTi di Combinata

I titoli saranno assegnati ad atleti residenti in Ticino o Moesano dal 1. gennaio e facenti parte da inizio stagione di una società affiliata all'ASTi.

Art. 9 Programma manifestazioni

Il programma definitivo e completo di una manifestazione deve essere comunicato alle società e alla competente CT ASTi almeno 14 giorni prima del suo svolgimento.

Art. 10 Regolamenti particolari

Regolamenti particolari per singole gare non possono essere in contrasto con questo regolamento.

- Art. 11 Tasse di iscrizione
Il comitato ASTi ha la facoltà di fissare un massimo per le tasse d'iscrizione alle gare ufficiali ASTi. Non sono ammessi supplementi di tasse per iscrizioni sul posto ad eccezione delle gare con più di 500 partecipanti nelle gare ufficiali ASTi.
- Art. 12 Percorso gare ufficiali
Il percorso delle gare ufficiali deve essere approvato dalla CT ASTi competente. Le corse su strada devono essere autorizzate dalla Sezione circolazione.
- Art. 13 Demarcazione percorso
Il percorso deve essere chiaramente segnalato (ad es. con bandierine, transenne, corde o nastri, ecc.) in modo da evitare deviazioni o scorciatoie e assicurare la massima sicurezza dei concorrenti e del pubblico.
- Art. 14 Lunghezza gare
Non vi sono limitazioni alla lunghezza delle gare podistiche. Fanno eccezione le gare per le categorie scolari e scolare per le quali la lunghezza massima è di 6 chilometri.
- Art. 15 Indicazione distanze
Nelle gare in linea di più di tre chilometri di lunghezza la progressione o la degressione della distanza dev'essere indicata ogni chilometro mediante tavole ben visibili.
- Art. 16 Maschi/Femmine
Nelle gare podistiche è ammessa la partecipazione contemporanea di concorrenti maschili e femminili.
- Art. 17 Abbigliamento
Durante le gare è proibito portare indumenti con indicazioni che reclamizzano prodotti alcolici e di tabacco. La contravvenzione comporta la squalifica.
E' auspicabile che i concorrenti indossino la propria maglia sociale o una neutra.
- Art. 18 Condizioni meteorologiche e avvenimenti eccezionali
In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (maltempo o grande calura) e avvenimenti eccezionali, gli organizzatori o la giuria possono modificare l'orario di partenza di una gara, annullarla o rinviarla ad altra data dandone tempestiva comunicazione al presidente della Commissione tecnica Podismo e Staffette e agli atleti.
Le gare annullate non sono sostituite. In caso di rinvio ad altra data non sono assegnati i punteggi di Coppa Ticino ASTi.
- Art. 19 Rifornimenti
Il rifornimento con acqua sul percorso deve sempre essere garantito; il numero dei rifornimenti deve essere adeguato alla lunghezza del percorso ed alle condizioni climatiche (ad es. ogni 3 km in montagna e ogni 5 km in pianura). Ammesse altre bibite non gasate.

Art. 20 Fairplay

Un concorrente che spinga, si faccia strada a gomitate, tagli la strada oppure ostacoli un avversario impedendogli di avanzare può essere squalificato.

Anche il concorrente che non rispetta il percorso segnalato è punito con la squalifica. In caso di recidiva la sanzione può essere estesa ad un determinato periodo a giudizio della CT podismo.

Art. 21 Accompagnamento e mezzi ausiliari

Persone non in gara non possono accompagnare i concorrenti, facendo loro l'andatura, anche per brevi tratti. L'infrazione comporta sanzioni per il concorrente che possono arrivare fino alla squalifica. Nelle gare ufficiali ASTi è fatto divieto dell'uso di bastoni e/o altri mezzi non compatibili con la corsa o che possono creare pericoli di infortunio.

Art. 22 Classifica

Dopo l'arrivo dei concorrenti l'Organizzazione elaborerà il più presto possibile la classifica che dovrà comprendere:

- rango, nome, cognome, anno di nascita, società, domicilio (evidenziando in particolare se un atleta ha diritto ai punteggi validi per l'assegnazione di titoli ticinesi), tempo impiegato.
- dovranno essere indicati anche i concorrenti ritirati o squalificati
- nelle gare a squadre o staffette devono essere indicati i nominativi dei concorrenti che compongono le squadre classificate.

Art. 23 Delegato ASTi

La CT competente designa un delegato ASTi a tutte le manifestazioni ufficiali valevoli per l'assegnazione di un titolo di campione ticinese. Il delegato ASTi provvederà a costituire la giuria. In sua assenza vi provvederà l'Organizzazione.

Art. 24 Giuria

La giuria è composta dal delegato ASTi, da un membro della società organizzatrice e da un membro di una società partecipante, designato dal delegato ASTi. In caso di collisione di interessi tra un membro della giuria ed i concorrenti il delegato ASTi potrà designare un nuovo membro della giuria. La giuria ha il compito di verificare la regolarità della gara ed esaminare eventuali reclami.

C. RECLAMI

Art. 25 Reclami

Per le infrazioni ai regolamenti o a quanto previsto dall'art. 20 potrà essere inoltrato reclamo scritto alla giuria entro 20 minuti dall'arrivo dell'ultimo concorrente o del tempo massimo stabilito. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla somma di 20.- franchi, da restituire in caso di accettazione del reclamo. Il reclamo dovrà contenere in modo dettagliato lo svolgimento dei fatti ed il nome di eventuali testimoni.

La giuria deciderà a maggioranza dopo aver sentito le parti in causa.

D. RICORSI

Art. 26 Ricorsi

Contro la decisione della giuria è data facoltà di ricorso al Comitato cantonale ASTi, per iscritto, entro 5 giorni dallo svolgimento della gara.

La decisione del Comitato cantonale, presa dopo aver sentito il parere delle CT è inappellabile.

E. SOCIETA'

Art. 27 Definizione

Sono considerate società quelle costituite ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS.

Non possono essere considerate società, e ciò in special modo ai fini dell'assegnazione di trofei e classifiche a punti, quelle costituite ad hoc per partecipare a singole manifestazioni (ad esempio: classi scolastiche, scuole reclute, squadre composte da atleti di più società podistiche, ecc.)

Art. 28 Responsabilità

Ogni società organizzatrice di gare podistiche deve essere in possesso di un'assicurazione responsabilità civile.

F. ATLETI

Art. 29 Affiliazione

Nel corso di un anno civile un atleta può svolgere la propria attività podistica per una sola società. Fa eccezione il caso in cui vi sia un cambiamento di domicilio o di residenza.

Art. 30 Doping

Il doping è proibito. In materia fanno stato le disposizioni delle Federazioni nazionali ed internazionali.

Art. 31 Responsabilità

Ogni concorrente corre a proprio rischio e pericolo.

Art. 32 Categoria

Nel corso della stessa manifestazione un concorrente può gareggiare in una sola categoria, quella corrispondente alla sua classe d'età secondo l'articolo 7.

Art. 33 Giovani e Scolari: attribuzione categoria

Nelle gare a staffetta giovani e scolari possono partecipare in una categoria superiore.

